

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni Generali
- Art. 2 Occupazioni Permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo delle concessioni
- Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 Oggetto della tassa
- Art. 13 Soggetti attivi e passivi
- Art. 14 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade spazi ed aree pubbliche
- Art. 15 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 16 Misurazione dell'area occupata - Criteri
- Art. 17 Tariffe
- Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 19 Esenzioni
- Art. 20 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 21 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Norme finali
- Art. 24 Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo e l'applicazione della relativa tassa.

Per "Suolo Pubblico" o "Spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di suolo pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale.

La domanda deve contenere:

- Le generalità e il domicilio del richiedente;
- Il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- La descrizione dell'opera che si intende, eventualmente, realizzare con relativi elaborati tecnici;

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ovvero sia dovuta ad emanazione di ordinanze dalle competenti autorità amministrative

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità della presentazione costituisce titolo di preferenza. E', tuttavia, data sempre la preferenza ai titolare dei negozi che

chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4 **Procedimento per il rilascio delle concessioni**

Le domande sono assegnate all'ufficio Tecnico Comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge n. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede, nel termine di giorni 30 dalla data di presentazione al protocollo. In caso di diniego, questo viene comunicato nei termini previsti al comma precedente, con i motivi del medesimo.

Art. 5 **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono, comunque, subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizio vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali, di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- Senza pregiudizio di diritti di terzi;
- Con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

- Con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- A termine, per la durata massima di anni due, salvo termini più lunghi per le concessioni già rilasciate.

Il Concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 7

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 8

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterare violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materie di occupazione dei suoli.

ART. 9

Revoca della concessione.

E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 10

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

ART. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un termine di gg.15 per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 12

Oggetto della tassa.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.L. 15/11/1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade , nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al Demanio Statale.

ART. 13

Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale

ART. 14

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto sentita la Commissione Edilizia le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

CATEGORIA 1 - ZONA A:

- Via S. Donato (da via Mazzini a via Greco)
- Via Retella (da via Mazzini a Pizzo Bufala)
- Via Mazzini
- Via Battisti
- Via Matteotti
- Via Sciesa
- Via Menotti
- Via Sauro
- Via Tazzoli
- Via Cervi
- Via Evangelista
- Via Papa Giovanni XXIII
- Via S. Lucia
- Via Rossa
- Via Morandi
- Via Cadorna
- Via Cavour
- Via Musone
- Via Garibaldi
- Via Spallanzani

- Via Greco
- Via Piedipongola
- Via Cirillo
- Via Rosselli
- Via Giorgio Amendola
- Via Nenni
- Via Picasso
- Viale Europa
- Pizzo Bufala
- Viale Carlo III
- Via Limitone
- Via Toti
- Pizzo Olivo

CATEGORIA SECONDA - ZONA B

- Via S. Croce
- Via Giannini
- Via Rao (fino a via Mazzini)
- Via M.Mondo
- Via S. Pasquale
- Via Santella
- Via Ariosto
- Via Manzoni
- Via Leopardi
- Via S. Pietro
- Via Foscolo
- Via Gobetti
- Via Verdi
- Via Pascoli
- Via Tasso
- Via Donizetti
- Via Don Minzoni
- Via S. Andrea
- Via Puccini
- Via Bellini
- Via Mascagni

- Viale Italia
- Via Cavalcatoio
- Via Dante
- Via Gaglione
- Via L. Da Vinci
- Via Montale

- Via Casa Fusco
- Via D. Mondo
- Via Zarrillo
- Via E. Ienco
- Via Fleming
- Via Rossini
- Via Colombano
- Via S. F. Neri
- Via S. G. Bosco
- Via Giovanni Amendola
- Via S. Donato (da via Rao a via Mazzini)
- Via S. Maria degli Angeli (da via Giannini a via Galilei)
- Via Lavinaio

CATEGORIA 3 - ZONA C

- Via s. Maria degli Angeli (da via Galilei)
- Via Marte
- Via Po
- Via Garigliano
- Via Volturmo
- Via P. Ienco
- Via G. Testa
- Via Kennedy
- Via Volta
- Via Marconi
- Via Pellico
- Via Fermi
- Via Galilei
- Via Togliatti
- Via De Gasperi
- Via Sac. Testa
- Via I Trav. S. Pietro

ART. 15

Criteria per la determinazione della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Non si fa, comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del Decreto Legislativo 507/ 1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.; del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.

Per i passi carrabili la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"

ART. 16

Misurazione dell'area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 17

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alla categoria previste dall'art.14 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.14, in rapporto della durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- occupazioni fino a 6 ore : riduzione del 50% ;
- occupazioni da 6 a 12 ore : riduzione del 20% ;
- occupazioni da 12 fino a 24 ore tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%

In ogni caso le tariffe determinate per ore o per fascia oraria non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 per metro quadrato e per giorno per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive

Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 18 del presente regolamento.

ART. 18

Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del Decreto Legislativo 507/1993, la tariffa è ridotta del 65%;
- per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 %
- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione dell'imposta avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

■ per le occupazioni con le autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 70% .

■ per gli accessi, carrabili o pedonali, comunque non superiori ai dieci metri quadrati, non qualificabili come passi carrabili, per i quali, a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 90%;

■ per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90%;

■ per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta o aumentata del 30%;

■ per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 30%;

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicheranno le tariffe minime o le massime agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 19 Esenzioni

1. E' esonerato dal pagamento del canone il concessionario che si impegna, con la sottoscrizione di apposita convenzione, a provvedere alla sorveglianza, durante l'orario di apertura dell'esercizio, alla pulizia della piazza su cui chiede l'occupazione, all'innaffiamento delle aiuole, alla potatura delle piante e tosatura dell'erba, alla risemina, quando necessaria, e sostituzione, in caso di essiccamento di fiori e piante di piccolo e medio fusto, nonché alla custodia e sorveglianza, sempre durante l'orario di apertura dell'esercizio, delle eventuali giostrine per ragazzi o attrezzature sportive installate dal Comune e trasporto dei rifiuti derivanti dai lavori suddetti
2. Con atto giuntale verranno individuate le piazze o altro suolo pubblico da poter concedere in esenzione dal Canone. Nello stesso atto di Giunta saranno stabiliti i mq. da poter dare in concessione per ogni piazza o altro suolo pubblico individuato.
3. Le piazze o suolo pubblico individuati saranno resi noti con apposito manifesto nel quale sarà stabilito anche il termine di presentazione delle domande
4. Lo schema di convenzione menzionato nel precedente comma 1 dovrà essere approvato dall'organo competente
5. Sono fatte salve le concessioni con esenzioni di pagamento già in essere con obbligo da parte del concessionario di adeguamento al presente regolamento dall'1.1.1999

Art.20 Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione

Regolamento approvato con atto di C.C. n. 26 del 6.5.1994 ed integrato con atto di C.C. n. 9 del 26.2.1999

dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione o di ordinanza di organi competenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatosi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

ART. 21 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 22 SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti le occupazioni (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi, imposti al concessionario) sono, invece puniti a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.L. 3°4.1992 n. 285 e successive modificazioni

ART. 23 NORME FINALI

Viene abrogato il “ Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione Consiliare n. del e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n.142 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A - OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO.
Per ogni metro quadro e per anno

Categoria prima	L. 38.000
Categoria seconda	L. 36.000
Categoria terza	L. 34.000

B - OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 65%)

Regolamento approvato con atto di C.C. n. 26 del 6.5.1994 ed integrato con atto di C.C. n. 9 del 26.2.1999

Categoria prima	L. 13.300
Categoria seconda	L. 12.600
Categoria terza	L. 11.900

C - Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A

D - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi di cui all'art. 46 e del decreto legislativo n. 507/1993

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di essa effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni chilometro lineare o frazione e per anno	L. 10.000
---	-----------

E - Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L. 20.000
Zona limitrofa	L. 15.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 10.000

D - Distributori di carburante:

occupazioni di suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montati di distribuzioni dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L. 60.000
Zona limitrofa	L. 50.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 30.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli altri spazi e le aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq. :

Categoria prima L. 1500

Categoria seconda L. 1300

Categoria terza L. 1000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

A - fino a ore 6 (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni :

Categoria prima L. 750

Categoria seconda L. 650

Categoria terza	L. 500
B - oltre le 6 ore e fino alle 12 ore e fino a 14 giorni:	
Categoria prima	L. 1200
Categoria seconda	L. 1040
Categoria terza	L. 800
C - oltre le 12 ore e fino a 24 ore tariffa intera	
Categoria prima	L. 1500
Categoria seconda	L. 1300
Categoria terza	L. 1000
Per occupazioni superiori a 14 giorni riduzione del 50% come segue:	
A - fino a ore 6 (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni :	
Categoria prima	L. 375
Categoria seconda	L. 325
Categoria terza	L. 250
B - oltre le 6 ore e fino alle 12 ore e oltre i 14 giorni:	
Categoria prima	L. 600
Categoria seconda	L. 520
Categoria terza	L. 400
C - oltre le 12 ore e fino a 24 ore tariffa intera oltre i 14 giorni	
Categoria prima	L. 750
Categoria seconda	L. 650
Categoria terza	L. 500

- Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

- Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

- Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamenti al mq..

- Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%.

- Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

• Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del Decreto Legislativo 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg....L. 250.000

b) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg....L. 375.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg.

La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali :

a) fino a 90 gg. + 30%

b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.